

Roma, 23 Maggio 2008

GRUPPO GIUDICI GARE

RG/ms - Prot. 7861

Ai Giudici dell'Albo Operativo
Ai Fiduciari Regionali e Provinciali

Epc All'Area Organizzazione Sportiva
Alla Giunta Naz.le GGG

Oggetto: **Precisazioni Tecniche a cura del Settore Tecnico/Comm. UGN e GPN
(RTI - Regole 125, 145 e 162).**

Il RTI è stato modificato, come noto, dalla IAAF (*Osaka 2007*) relativamente alla regola 125 – Arbitri con l'introduzione dell'Arbitro alle partenze e relativamente alla regola 162 – La partenza con l'aggiunta di un nuovo comma che prevede l'ammonizione per una condotta impropria che può manifestarsi in occasione della partenza delle gare di corsa.

Ricordiamo che il RTI assegna all'Arbitro alle corse “*il potere di decidere su ogni fatto relativo alla partenza*” (reg. 125.2), ma, quando viene nominato l'Arbitro alle partenze, questi svolge tutte le funzioni relative alla partenza che il RTI attribuisce all'Arbitro alle corse.

Il RTI prevede due tipi di ammonizione:

- ❑ per infrazione tecnica (*falsa partenza, gesto tecnico marcia*);
- ❑ per comportamento anti-sportivo o improprio (Reg. 145.2).

Nel caso della partenza, il compito di assegnare un'ammonizione tecnica spetta solo ed esclusivamente ai Giudici di Partenza ed è insita nella chiamata di falsa partenza.

Il comportamento con cui un concorrente interrompe la partenza in una gara di corsa senza che sia riscontrato un valido motivo (*come può essere l'improvvisa presenza in pista di persone o di ostacoli, l'irregolare funzionamento delle attrezzature di partenza, l'insorgere di specifiche fonti di disturbo, ecc.*) viene riconosciuto come comportamento improprio che deve essere sanzionato con una ammonizione, segnalata palesemente all'atleta riconosciuto responsabile con un cartellino giallo.

Non si considera il fatto falsa partenza e ciò viene segnalato a tutti i partecipanti con un cartellino verde; l'ammonizione deve essere registrata sui risultati ufficiali della relativa gara.

Se l'atleta riceve una seconda ammonizione nella stessa gara o in qualsiasi altra gara della medesima manifestazione (*che può anche svilupparsi in più giornate di gara*), sarà squalificato per la gara nel corso della quale ha ricevuto la seconda ammonizione.

In sostanza, le due ammonizioni si sommano e portano alla squalifica.

Saranno valide le prestazioni conseguite nei precedenti turni di qualificazione di quella gara, in altre gare precedenti o in prove individuali di gare multiple (*reg. 145.2*).

Ad esempio, se una gara di corsa si sviluppa in batterie, semifinali e finale ed una seconda ammonizione viene comminata in una semifinale, l'atleta viene squalificato nella semifinale, ma la prestazione conseguita nella batteria rimane valida.

L'ammonizione per comportamento anti-sportivo o improprio deve essere assegnata solo ed esclusivamente dall'Arbitro (*reg. 125.5*) e mai dai Giudici di Partenza o altri Giudici che non hanno alcuna giurisdizione in merito.

Nelle gare di corsa, ove non sia nominato l'Arbitro alle Partenze, l'ammonizione per comportamento antisportivo o improprio sarà assegnata dall'Arbitro alle Corse.

Diretta conseguenza della norma è, quindi, la necessità che l'Arbitro alle Partenze o, in sua assenza l'Arbitro alle Corse, sia presente in zona di partenza.

In presenza del solo Arbitro alle Corse, è indispensabile la nomina del 1° Giudice alle Corse.

IL SEGRETARIO NAZIONALE G.G.G.
(Roberto Guidi)

